



FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Determinazione
NUMERO: 0000441
DATA: 01/04/2026 18:03
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTO DI FORNITURA CON SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PROVINCIALI ED EXTRA PROVINCIALI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE - ANNO 2025

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Barbara Paltrinieri

ADOTTATO DA:

Uoc Affari Istituzionali, Legali E Assicurativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale: collegio.sindacale@auslfe.it
- UOC BILANCIO E FLUSSI ECONOMICI - AREA RISORSE ECONOMICHE
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIREZIONE SANITARIA
- Dipartimento Assistenziale Tecnico Riabilitativo Della Prevenzione
- UO DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE
- UOC CURE PRIMARIE
- Uoc Governo Della Specialistica Ambulatoriale E Committenza Sanitaria
- Uosd Nucleo Valutazione Appropriatezza
- Uoc Governance Ed Integrazione Della Rete Ospedaliera Provinciale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000441_2026_determina_firmata.pdf	Paltrinieri Barbara	B5DEB212E172385427071B7940269BEE7 1F3E82EF793DDD406DB49FFA40AC1F8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




File	Firmato digitalmente da	Hash
DETE0000441_2026_Allegato1.pdf:		A96819520AFD1EF29C586038CADA3D81 F0F808715AABCA94E0B58C928B73AA64
DETE0000441_2026_Allegato2.pdf.p7m:		4EB5AA9386CE698DC167DB2BD1A4F112 E0DBE0656CE6200FAD9FC99E126801BF
DETE0000441_2026_Allegato3.pdf:		848CC00268DEB6DC087833AC74E0B4EA 07EFAC3BEBCAD7FA6B51AD26504F7A76
DETE0000441_2026_Allegato4.pdf:		B682DE1200049748E330EF6A5A896C428 E57F8E5D061D810F7A421840B371182
DETE0000441_2026_Allegato5.pdf:		3728B938CC970D18A1106B2BC807C591 EC12C548B77F36FB74BDED0067BD00AD
DETE0000441_2026_Allegato6.pdf:		CD4DED77A2481FD9A1D03E2806C18B9B 80F77B8A5A5127D053EEF26ACA9381B4
DETE0000441_2026_Allegato7.pdf.p7m:		0B275E5433AF5C3B963CECE56D366895 5D63B2241A07F5FE0E70A53DCE935A00
DETE0000441_2026_Allegato9.pdf.p7m:		0B275E5433AF5C3B963CECE56D366895 5D63B2241A07F5FE0E70A53DCE935A00
DETE0000441_2026_Allegato10.pdf:		41957F9BE6E74C9B4F5E92B72EA50FE46 5A0F649D9C9E2303EB1BDBAADAAAB496



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Uoc Affari Istituzionali, Legali E Assicurativo

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTO DI FORNITURA CON SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PROVINCIALI ED EXTRA PROVINCIALI PER L' EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE - ANNO 2025

IL DIRETTORE

In virtù dei poteri di cui all'art. 4, D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Richiamate le deliberazioni dell'Azienda USL e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara:

- n. 206 del 12.10.2022 e n. 332 del 12.12.2022 con la quale è stato attribuito a chi sottoscrive il presente provvedimento l'incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. Affari Istituzionali;
- n. 21 e n. 22 del 30.01.2025 ad oggetto: "Ricognizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite ai responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed all'adozione di atti amministrativi e approvazione del nuovo regolamento per l'adeguamento dell'ordinamento dell'Azienda U. S.L. e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara al principio della distinzione tra funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e funzioni di attuazione e gestione di cui all'art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- n. 196 e n. 212 del 04/11/2025 di "Approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione strategica e dei Dipartimenti dei Servizi Trasversali e di Supporto delle Aziende Sanitarie della provincia di Ferrara" con la quale è stata variata denominazione e missione della U.O.C. Affari Istituzionali, ora U.O.C. Affari Istituzionali, Legali e Assicurativo;
- n. 261 e n. 241 del 23.12.2025 con le quali, tra l'altro, è stato conferito a far data dal 01.01.2026, l'incarico quinquennale di direzione della U.O.C. Affari Istituzionali, Legali e Assicurativo, alla Dott. ssa Barbara Paltrinieri.

Rilevato che le materie oggetto di delega non sono modificate per effetto del nuovo assetto organizzativo e che pertanto il presente provvedimento rientra nelle competenze affidate alla Direttrice della struttura U.O. C. Affari Istituzionali, Legali e Assicurativo.

Richiamato l'art. 8- *quinquies*, D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., che disciplina le regole per la stipula di accordi di fornitura tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate, e le successive norme di cui agli artt. 8- *sexies* e 8- *octies* che definiscono i criteri di remunerazione delle medesime e il regime dei controlli.



Dato atto che la Legge 05/08/2022 n. 118 modifica l'art. 8- *quinquies*, D. Lgs n. 502/1992 e che, allo stato, l' adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche introdotte è stato prorogato al 31/12/2026 dal D.L. 30 dicembre 2023 n. 215, convertito in legge dalla Legge 23 febbraio 2024 n. 18, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Richiamate le seguenti DGR:

- n. 1238 del 25 luglio 2022 con la quale è stato recepito l'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025, valido fino a definitiva approvazione del nuovo accordo come da nota regionale acquisita agli atti con P.G. 77129 dell' 11/12/2025;
- n. 2278 del 09/12/2024 “Recepimento dell'intesa Stato/Regioni/PPAA di Trento e di Bolzano del 14 novembre 2024, sullo schema di decreto di modifica del decreto 23 giugno 2023 del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente la definizione delle tariffe dell' assistenza specialistica ambulatoriale e protesica: modifica tariffe del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alle Delibere n. 1775/2023 e n. 1059/2024”;
- n. 1059 dell' 11/06/2024 “Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche alla DGR 1775/23 con decorrenza dal 15.7.2024”;
- n. 617 del 15/04/2024 “Attuazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di prestazioni di assistenza specialistica e protesica con decorrenza dal 01.01.2025” (Nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale);
- n. 1314 del 01/07/2024 “Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. Approvazione requisiti generali di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1470 dell' 08/07/2024 “Attuazione del D.M. del Ministro della Salute 19 dicembre 2022. approvazione criteri di selezione delle strutture private accreditate”;
- n. 691 del 12/05/2025 “Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private: conferma requisiti generali di cui alla Delibera n. 1314/2024 e sospensione dell'efficacia di quanto disposto con la Delibera n. 1470/2024 ex art. 36 della L. 193/2024”.

Richiamata la nota regionale acquisita agli atti del P.G. con n. 57089 del 15/09/2025 recante “Tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025”.

Richiamate le note dell' 11/09/2025 aventi ad oggetto “Azioni di efficientamento per i contratti di fornitura 2025 e futuri” inviate dall'Azienda USL di Ferrara a Ciemme con nota P.G. n. 56438/2025 e a Diagnostica Group con nota P.G. n. 56433/2025.

Considerato che:

- nel territorio della provincia di Ferrara sono presenti le strutture private accreditate CIEMME S.r.l. e MTL S.a.s., con le quali da diversi anni sono in essere contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni a favore della popolazione ferrarese, offrendo pertanto un importante contributo assistenziale alle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche provinciali;



- nel tempo sono stati siglati accordi contrattuali con alcune strutture private accreditate ubicate al di fuori del territorio provinciale e, in particolare, con la società EL.SI.DA di S. Giovanni in Persiceto, MEDIPASS, per gli ambulatori ubicati nelle zone limitrofe alla provincia di Ferrara ed HESPERIA HOSPITAL per prestazioni di endoscopia digestiva.

Dato atto che con le strutture sopracitate erano in essere gli accordi di fornitura per l'anno 2024 di cui alla Delibera Ausl n. 234/2024.

Dato atto che, come previsto dai contratti di fornitura, gli effetti degli stessi potevano essere estesi anche oltre la scadenza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione dei nuovi accordi e che l'Azienda USL di Ferrara ha comunicato la proroga temporanea del contratto fino alla sottoscrizione del nuovo accordo a:

- CIEMME con nota P.G. n. 81346 del 24/12/2024;
- EL.SI.DA con nota P.G. n. 81356 del 24/12/2024;
- MEDIPASS con nota P.G. n. 81359 del 24/12/2024;
- MTL con nota P.G. n. 81360 del 24/12/2024.

Considerato che la società Ciemme cedeva il ramo d'azienda Vitalis alla Diagnostica Group s.r.l., come indicato nelle Determine RER n. 15191 (P.G. Ausl n. 49887 del 06/08/2025) e 15192 del 05/08/2025 (P.G. Ausl n. 49892 del 06/08/2025).


Tenuto conto che le strutture private accreditate offrono un importante contributo assistenziale alla popolazione ferrarese, quale fondamentale complemento delle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche provinciali.

Dato atto che l'Azienda inviava le schede di committenza 2025 elaborate sulla base dei fabbisogni definiti dal Direttore della U.O.C. Governo Specialistica Ambulatoriale e Committenza Sanitaria, a:

- CIEMME con nota P.G. n. 25911 del 17/04/2025, successivamente modificata con nota P.G. n. 49966 del 06/08/2025 in ragione dell'intervenuta cessione di ramo d'azienda Vitalis;
- DIAGNOSTICA GROUP con nota P.G. n. 49965 del 06/08/2025;
- HESPERIA HOSPITAL con nota P.G. n. 43428 dell' 08/07/2025, successivamente aggiornata con le note P.G. n. 60221 del 30/09/2025 e P.G. n. 64441 del 17/10/2025.

Dato atto che i contratti venivano trasmessi per la raccolta della firma a:

1. CIEMME, con nota P.G. n. 78686 del 18/12/2025;
2. MEDIPASS, con nota P.G. n. 80174 del 29/12/2025;
3. MTL, con nota P.G. n. 80175 del 29/12/2025;
4. ELSIDA, con nota P.G. n. 80173 del 29/12/2025;
5. DIAGNOSTICA GROUP, con nota P.G. n. 78685 del 18/12/2025;



6. HESPERIA HOSPITAL, con nota P.G. n. 80172 del 29/12/2025 e con successiva nota P.G. n. 9289 del 12/02/2026;

che li restituivano controfirmati, rispettivamente, con note:

1. P.G. n. 14294 del 04/03/2026;
2. P.G. n. 6786 del 03/02/2026;
3. P.G. n. 4263 del 23/01/2026;
4. P.G. n. 6787 del 03/02/2026;
5. P.G. n. 13160 del 27/02/2026;
6. P.G. n. 10530 del 17/02/2026.

Dato atto che i contratti si perfezionavano con la successiva sottoscrizione della Direttrice Generale dell' Azienda USL di Ferrara, Dott.ssa Nicoletta Natalini.

Dato Atto che gli oneri derivanti dai presenti accordi sono da iscriverne ai conti economici 1053300101 "Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti" e 1053100201 "Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - altre prestazioni" del bilancio 2025 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di riferimento.

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23, D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà posto in pubblicazione nella sottosezione "Provvedimenti" presente nella sezione di 1° livello denominata "Amministrazione Trasparente".


Atteso che la Direttrice della U.O.C. Affari Istituzionali, Legali e Assicurativo dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Attestata la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la sua coerenza con i Regolamenti e le procedure aziendali

Determina

1. di prendere atto della sottoscrizione dei contratti con i soggetti privati accreditati provinciali ed extraprovinciali per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, a valere per l'anno 2025, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli effetti dei medesimi potevano essere estesi anche oltre la scadenza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione dei nuovi accordi, dando altresì atto che le strutture interessate sono le seguenti:

- CIEMME s.r.l., C.F./P. IVA 03835350376, corrente in Bologna, Via Irnerio, 10, per il Poliambulatorio di Mesola, il Poliambulatorio Vitalis di Ferrara e il Poliambulatorio di S. Agostino;
- ELSIDA s.r.l. Socio Unico, C.F./P. IVA 01514181203, corrente in San Giovanni in Persiceto (BO), Viale Minghetti, 4, per il Poliambulatorio di San Giovanni in Persiceto (BO);



- MEDIPASS s.r.l., C.F./P. IVA 01790611204, corrente in Bologna, Via Ilio Barontini, 20 per i Poliambulatori di Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale, Crevalcore e Casalecchio di Reno;
- MTL s.a.s., C.F./P. IVA 01572570388, corrente in Ferrara - Mesola, Via Gramsci, 32, per lo Studio Odontoiatrico di Mesola;
- DIAGNOSTICA GROUP s.r.l., C.F. e P. IVA 04299711202 corrente in Bologna, Via Irnerio, 10, per la struttura di Ferrara, Via Ravenna, 163;
- HESPERIA HOSPITAL s.r.l., P. IVA 01049620360, corrente in Modena, Via Arquà, 80, per la sede in Modena;

2. di dare atto che gli oneri derivanti dai presenti accordi sono da iscrivere ai conti economici 1053300101 “Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti” e 1053100201 “Specialistica da Ospedali privati della Regione per residenti - altre prestazioni” del bilancio 2025 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di riferimento;

3. di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all’art. 23, D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà posto in pubblicazione nella sottosezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I° livello denominata “Amministrazione Trasparente”.

Responsabile del procedimento:
Barbara Paltrinieri

Firmato digitalmente da:
Barbara Paltrinieri

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra:

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 ,
C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini

E

la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico, (presso la struttura accreditata Poliambulatorio Privato Medica di San Giovanni in Persiceto) con sede legale in Viale Minghetti 4 40017 San Giovanni in Persiceto (BO), C.F./PI 01514181203, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Michele Corti

e sarà valevole per l'anno 2025, riguardante la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali (prime visite e diagnostica) di

- RISONANZA MAGNETICA (RM);
- OCT retinica;
- altre prestazioni afferenti alle discipline di radiologia, cardiologia e oculistica.

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di EL.SI.DA. (Poliambulatorio Medica) di San Giovanni in Persiceto (BO).

La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo sarà valevole per il solo anno 2025;

La struttura Medica della Società EL.SI.DA.:

- è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
- opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010;
- accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia- Romagna-

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali; alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI

PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";

3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alla DGR n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa";
6. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
7. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
8. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025" (nuovo nomenclatore tariffario regionale);
9. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
10. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;
11. alla DGR 691 del 12/5/25 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024;
12. alla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:

- lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;

- l'appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- il recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto del contratto.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per l'anno 2025 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato "**COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2025 - ELSIDA**".

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà di norma avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale.

La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.

In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.

ART. 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società EL.SI.DA s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società EL.SI.DA s.r.l..

ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società EL.SI.DA s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale.

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società EL.SI.DA s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

EL.SI.DA., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

EL.SI.DA dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 174.390,45 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società EL.SI.DA. , importo in linea con quanto previsto dalla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

L'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

L'Azienda UsI di Ferrara, nell'ambito del proprio potere programmatico, riferito all'attività specialistica ambulatoriale commissionata alla Struttura, chiede che sia data applicazione a quanto definito nell'ambito della DGR 704/2013 "Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Al riguardo questa Azienda chiede, per l'anno in corso, di programmare quindi i volumi di RM osteoarticolari, OCT retinica e RM cerebrale secondo lo schema allegato (Allegato 1).

ART. 4 – CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società privata EL.SI.DA. s.r.l. Socio Unico e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 4.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 4.2 - CONTROLLI DI QUALITÀ CLINICA

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti, in accordo con linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali, dei modelli di refertazioni applicabili alle prestazioni erogate. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il **format allegato**. Si raccomanda che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a EL.SI.DA. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, in quanto non redatti utilizzando il format allegato, verranno segnalate alla struttura e saranno oggetto di valutazione congiunta.

L'AUSL si riserva di procedere all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo nel periodo di validità del presente accordo.

ART. 5 - PAGAMENTI

EL.SI.DA. si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

EL.SI.DA. si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

ART. 5.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi

finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società EL.SI.DA. assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società EL.SI.DA. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

EL.SI.DA. si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 7 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa EL.SI.DA. Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento,

al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale. In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 8 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DIPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di

divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda USI di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società EL.SI.DA. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

EL.SI.DA. si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

EL.SI.DA. si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale **Dell'Azienda USL di
Ferrara**
Dott.ssa Nicoletta Natalini

Il Legale Rappresentante
della **Società privata EL.SI.DA. s.r.l.**
Ing. Michele Corti

ALLEGATI:

1. Tabella Volume Committenza,
2. Linee Guida e Format referti ECD.

TABELLA VOLUME COMMITTENZA - ANNO 2025 – ELSIDA

Disciplina erogante	Prestazione	N° prestazioni
008 - CARDIOLOGIA	88.72.2 - ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO	23
	88.72.3 - ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO E DOPO PROVA	76
	89.50 - ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER)	58
	89.52 - ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG)	15
	89.7A.3 - VISITA CARDIOLOGICA	49
014 - CHIRURGIA VASCOLARE	88.73.5 - ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI (TSA)	112
	88.77.2 - E(C)DGRF ARTI SUP. O INF. O DISTRETTUALE	34
	88.77.4 - ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO	28
	88.77.6 - ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO	1
034 - OCULISTICA	95.02 - VISITA OCULISTICA COMPLETA	129
	95.03.3 - TOMOGRAFIA OTTICA A LUCE COERENTE (OCT).	22
	95.12 - ANGIOGRAFIA CON FLUORESCINA	217
069 - RADIOLOGIA	88.72.2 - ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO	1
	88.73.5 - ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI (TSA)	1
	88.91.1 - RM ENCEFALO	180
	88.91.2 - RM ENCEFALO SENZA E CON MDC	61
	88.91.3 - RM MASSICCIO FACCIALE	22
	88.91.4 - RM MASSICCIO FACCIALE, S/E CON C	2
	88.91.6 - RM COLLO	16
	88.91.7 - RM COLLO SENZA E CON MDC	6
	88.91.A - RM MASSICCIOFACCIALE	1
	88.91.D - RM ROCCHIE PETROSE	4
	88.91.E - RM ORBITE	1
	88.91.F - RM MASSICCIO FACCIALE MULTIDISTRETTUALE	1
	88.93 - RM COLONNA	132
	88.93.1 - RM COLONNA, S/E CON C	3
	88.93.2 - RM RACHIDE CERVICALE	13
	88.93.3 - RM RACHIDE DORSALE	7
	88.93.4 - RM RACHIDE LOMBOSACRALE	35
	88.94.1 - RM MUSCOLOSCHIELETRICA	210
	88.94.4 - RM SPALLA	34
	88.94.5 - RM BRACCIO	4
	88.94.6 - RM GOMITO	5
	88.94.7 - RM AVAMBRACCIO	2
	88.94.8 - RM POLSO	3
	88.94.9 - RM MANO	2
	88.94.D - RM GINOCCHIO	44
	88.94.F - RM CAVIGLIA	8
	88.94.G - RM PIEDE	12
	88.95.1 - RM ADDOME SUP.	16
	88.95.2 - RM ADDOME SUP.SENZA E CON MDC	9
	88.95.4 - RM ADDOME INF.E SCAVO PELVICO	30
	88.95.5 - RM ADDOME INF.E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC	6
		1.635

Linee Guida e Format referti ECD

Ecodoppler venoso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (a 2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti dx			

Asse Vascolare SX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti sx			

Conclusioni

.....

ECOCOLORDOPPLER TSA

ASSE CAROTIDEO DX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
A. SUCCLAVIA Dx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Direzione del flusso			

ASSE CAROTIDEO SX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
A. SUCCLAVIA Sx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Direzione del flusso			

Conclusioni

.....

PROP2026-552_Allegato2.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini,

E

la Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l. con sede legale in Via Innerio 10, 40126 - Bologna - C.F. e P. IVA 04299711202, nella persona Legale Rappresentante Michele Corti, che agisce in qualità di legale rappresentante, sarà valevole dal 18/8/2025 al 31/12/2025 e riguarda la fornitura di prestazioni specialistiche di diagnostica pesante (TC- RM) rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso la struttura sanitaria privata denominata Diagnostica Group Ferrara, sita in Via Ravenna 163, piano seminterrato, Ferrara

PREMESSA

La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 "*Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006*", n. 603/2019 "*Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021*", n. 1238/2022 "*Accordo quadro Regione-ANISAP 2022-2025*", n. 620/2024 "*Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa*".

La struttura Diagnostica Group opera in regime di **accreditamento istituzionale** sulla base della **Determina RER n. 15191 del 5/8/2025** "*Variatione accreditamento attività diagnostica per immagini da Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara a struttura sanitaria privata denominata Diagnostica Group Ferrara di Ferrara e relativa variazione di titolarità e sede erogativa*".

In particolare, la struttura, risulta accreditata per:

- ✓ Attività di diagnostica per immagini: Radiologia convenzionale, RM settoriale 0,25 Tesla, RM 1,5 Tesla e RM 3 Tesla, TC;
- ✓ Funzione di governo aziendale della formazione continua.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2 del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" esuccessive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER

LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";

3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alla DGR 945/2024 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2024;
6. alla n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa";
7. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
8. alla Delibera AUSL FERRARA n. 186 del 14/06/2024 "Adozione del Piano Straordinario per il contenimento dei tempi di attesa anno 2024-25";
9. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
10. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025" (nuovo nomenclatore tariffario regionale);
11. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
12. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;
13. alla DGR 691 del 12/5/25 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024;

14. alla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- a) sviluppo della collaborazione pubblico-privato tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
- b) contenimento dei tempi di attesa.
- c) salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
- d) efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell'ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Emilia-Romagna per le proprie Aziende;
- e) messa a punto di "progetti speciali" relativi a temi di particolare rilevanza.

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

Le parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di specialistica da parte della Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l. per l'anno 2025 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell'allegato A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI", e dovranno essere programmate in maniera uniforme nel corso della durata dell'accordo stesso e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".

Per l'anno 2025 non verranno categoricamente riconosciute prestazioni eccedenti i volumi commissionati per ciascuna aggregazione di prestazione. Al verificarsi di tale situazione l'Azienda USL procederà alla rimodulazione delle agende.

ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di prestazione diagnostica di primo accesso con priorità D, B, P da parte del medico di medicina generale.

Si precisa che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)" e ribadito dall'Accordo RER- ANISAP.

ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

La Società DIAGNOSTICA GROUP si impegna a mantenere attive, con oneri a carico della stessa, le funzionalità della rete SOLE, in particolare finalizzate all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), e degli applicativi strumentali alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale.

Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare le modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un'unica ricetta.

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede inoltre alla società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l..

La Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

DIAGNOSTICA GROUP dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i propri sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 4 – VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COMMITTENZA

Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 480.000 euro, importo in linea con quanto previsto dalla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 *"tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025"*.

Il dettaglio delle prestazioni commissionate è contenuto nell'allegato A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

accordo.

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che dà luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe vigenti previste dalla normativa regionale, fatte salve eventuali modifiche tariffarie introdotte da disposizioni nazionali o regionali in materia, che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

Su tutte le prestazioni commissionate le parti concordano di applicare uno sconto del 5% sulla tariffa del nomenclatore regionale vigente.

In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget assegnato verrà sospesa la liquidazione delle fatture e si provvederà a richiedere nota di credito per l'importo eccedente.

Eventuale committenza aggiuntiva che in corso d'anno venisse richiesta a fronte di criticità contingenti dal Responsabile Unico per l'Accesso sarà valutata di volta in volta rispetto alla possibilità di rimodulazione della produzione esistente, in un'ottica di flessibilità, o all'eventuale riconoscimento come produzione aggiuntiva extra budget; in ogni caso dovrà essere necessariamente quantificata e formalizzata per iscritto.

Art. 5 - ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PESANTE

ART. 5.1 IMPLEMENTAZIONE FLUSSO GRANDI APPARECCHIATURE

DIAGNOSTICA GROUP si impegna ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie¹ (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014, e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. PG/2019/0787986 del 25/10/2019, PG/2021/76681 del 29.1.2021.

ART. 5.2 ADEGUAMENTO COSTANTE DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE

Le tecnologie biomediche utilizzate per erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione devono risultare allo stato dell'arte nell'arco del periodo di durata contrattuale, dove per stato dell'arte si intende regolarmente mantenute secondo le indicazioni del fabbricante e tempestivamente aggiornate laddove previsto dal

¹ <https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&id=5663&area=dispositivi-medici&menu=apparecchiature>

fabbricante sia a livello hardware sia a livello software alla più recente versione disponibile. Dovranno essere garantite ove lo si riterrà necessario le integrazioni delle modalità con cui le prestazioni oggetto di convenzione sono interfacciate verso i dipartimenti aziendali (es. PACS, RIS, ecc.) in conformità con i profili IHE se esistenti (es. XDS, ecc.) o in ogni caso tramite integrazioni standard (es. DICOM, HL7, ecc.) allo scopo di disporre delle informazioni diagnostiche / terapeutiche dei pazienti trattati in linea con quelle aziendali nell'ambito di quanto consentito dal quadro regolatorio in vigore (es. GDPR/privacy) e secondo specifiche procedure che verranno condivise. Al fine di garantire idonea qualità delle prestazioni, DIAGNOSTICA GROUP provvederà a comunicare le caratteristiche delle apparecchiature diagnostiche utilizzate ed in particolare la data dell'ultimo aggiornamento di ciascuna. Nello specifico DIAGNOSTICA GROUP si impegna ad un aggiornamento continuo delle proprie strumentazioni diagnostiche, di norma non inferiore a 7 anni, fatte salve le tecnologie cosiddette pesanti sulle quali si valuterà congiuntamente caso per caso.

L'intensità del campo magnetico delle apparecchiature di risonanza magnetica dovrà essere idonea al distretto anatomico oggetto di indagine diagnostica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le indagini diagnostiche dell'encefalo non potranno essere eseguite con apparecchiature con un campo magnetico inferiore ad 1,5 tesla.

Dovrà altresì essere garantita l'attività relativa alla gestione del dispositivo di vigilanza (FSN – Field Safety Notice, FSCA – Field Safety Corrective Actions) al fine di ottemperare tempestivamente a quanto previsto in merito dall'attuale quadro regolatorio e mantenere le tecnologie sicure per il personale ed i pazienti.

ART. 6 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

DIAGNOSTICA GROUP si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

DIAGNOSTICA GROUP si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

La liquidazione e il pagamento di fatture relative a prestazioni rese a cittadini residenti in altre regioni avverrà, nei limiti comunicati tempo per tempo, dalla regione Emilia-Romagna.

L'Azienda USL non riconoscerà interessi in relazione alle fatture non pagate entro i termini di legge per superamento del tetto di mobilità extra regionale.

ART. 6.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società DIAGNOSTICA GROUP assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società DIAGNOSTICA GROUP utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

DIAGNOSTICA GROUP si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

6.2 CESSIONI DI CREDITO

Qualora le Strutture Private intendano cedere i crediti vantati nei confronti dell'Ausl di Ferrara, la bozza dell'Atto di Cessione va preventivamente inviata all'Ausl in qualità di debitore ceduto, al fine di consentire a quest'ultima di sollevare eventuali rilievi prima della sottoscrizione dell'atto, snellendo così l'iter di accettazione della cessione stessa.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la struttura privata Diagnostica Group e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 7.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 9 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa DIAGNOSTICA GROUP Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente

Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare

potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da

violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 10 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informazione antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda Usl di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società DIAGNOSTICA GROUP dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

DIAGNOSTICA GROUP si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

DIAGNOSTICA GROUP si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia dal 18/8/2025 al 31/12/2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale AUSL Ferrara
Dott.ssa Nicoletta Natalini

Legale Rappresentante
Società DIAGNOSTICA GROUP s.r.l.
Dott. Michele Corti

ALLEGATO A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI"

Disciplina erogante	Aggregazione Prestazioni	Prestazione	Committenza 2025
069 - RADIOLOGIA (DIAGNOSTICA "PESANTE")	14-TAC DEL CAPO	87.03 - TC CAPO	554
		87.03.1 - TC CAPO, S/e con C	
		87.03.2 - TC MASSICCIO FACCIALE	
		87.03.3 - TC MASSICCIO FACCIALE, S/e con C	
		87.03.C - TC ORBITE / 87.03.D - TC ORBITE SENZA E CON MDC	
	28-TAC TORACE	87.41 - TC TORACE	519
		87.41.1 - TC TORACE, S/e con C	
	15-TAC ADDOME	88.01.1 - TC ADDOME SUP.	354
		88.01.2 - TC ADDOME SUPERIORE, S/e con C	
		88.01.3 - TC ADDOME INFERIORE	
		88.01.4 - TC ADDOME INFERIORE, S/e con C	
		88.01.5 - TC ADDOME COMPLETO	
		88.01.6 - TC ADDOME COMPLETO, S/e con C	
	26-TAC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE	88.38.1 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE	79
		88.38.2 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, S/e con C	
		88.38.5 - TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACRO-ILIACHE	
		88.38.A - TC RACHIDE CERVICALE	
		88.38.B - TC RACHIDE DORSALE	
		88.38.C - TC RACHIDE LOMBOSACRALE	
		88.38.E - TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC	
	27-TAC BACINO	88.38.F - TC RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA E CON MDC	52
	ALTRE TAC	88.38.5 - TC BACINO	3
		88.02.1 - TC UROGRAFIA	
88.44.1 - ANGIO TC AORTA TORACICA			
16-RM CEREBRALE	88.47.2 - ANGIO TC AORTA TORACO ADDOMINALE	128	
	88.91.1 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO		
	88.91.2 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO, S/e con C		
	88.91.5 - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO		
	88.91.J - RM SELLA TURCICA SENZA E CON MDC		
18-RM DELLA COLONNA	88.91.N - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC	900	
	88.93 - RM COLONNA		
	88.93.1 - RM COLONNA, S/e con C		
	88.93.2 - RM RACHIDE CERVICALE		
	88.93.3 - RM RACHIDE DORSALE		
	88.93.4 - RM RACHIDE LOMBOSACRALE		
	88.93.5 - RM RACHIDE SACROCCIGEO		
	88.93.7 - RM RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC		
	88.93.8 - RM RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC		
	88.93.9 - RM RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA E CON MDC		
46-RM MUSCOLOSCHIELETRICA	88.94.1 - RM MUSCOLOSCHIELETRICA	1.480	
	88.94.2 - RM MUSCOLOSCHIELETRICA, S/e con C		
	88.94.4 - RM SPALLA		
	88.94.5 - RM BRACCIO		
	88.94.6 - RM GOMITO		
	88.94.7 - RM AVAMBRACCIO		
	88.94.8 - RM POLSO		
	88.94.9 - RM MANO		
	88.94.A - RM BACINO		
	88.94.B - RM COSCIA E ANCA		
	88.94.C - RM COSCIA		
	88.94.D - RM GINOCCHIO		
	88.94.E - RM GAMBA		
	88.94.F - RM CAVIGLIA		
	88.94.G - RM PIEDE		
	88.94.H - RM SPALLA CON E SENZA MDC		
	88.94.P - RM BACINO SENZA E CON MDC		
	88.94.Q - RM COSCIA E ANCA SENZA E CON MDC		
	88.94.R - RM ANCA CON E SENZA MDC		
	88.94.S - RM GINOCCHIO CON E SENZA MDC		
88.94.T - RM GAMBA CON E SENZA MDC			
88.94.V - RM PIEDE CON E SENZA MDC			
17-RM ADDOME	88.95.1 - RM ADDOME SUPERIORE	113	
	88.95.2 - RM ADDOME SUPERIORE, S/e con C		
	88.95.4 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO		
	88.95.5 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, S/e con C		
ALTRE RM	88.97.A - COLANGIO RM	0	
	88.91.5 - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO		
	88.91.C - RM SELLA TURCICA		
	88.91.J - RM SELLA TURCICA SENZA E CON MDC		
		4.182	

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra:

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30,
C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini

E

la struttura privata accreditata denominata **HESPERIA HOSPITAL S.r.l.** con sede in Modena Via Arquà 80,
P.IVA 01049620360, nella persona del procuratore speciale Ing. Fresa Emanuele

e sarà valevole per **l'anno 2025**, riguardante la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali (diagnostica) di

- Endoscopia Digestiva

a favore cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Hesperia Hospital S.r.l.

La tipologia ed i volumi delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo sarà valevole per l'anno 2025.

La struttura Hesperia Hospital:

- è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
- opera in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010;
- accetta il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia- Romagna.

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";

3. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 “PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021”;
4. alla DGR n. 620/2024 “Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell’assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d’attesa: prima fase attuativa”;
5. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
6. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
7. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto “ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025” (nuovo nomenclatore tariffario regionale);
8. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
9. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;
10. alla DGR 691 del 12/5/25 “ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama il combinato disposto delle normative nazionali e regionali, circolari e note applicative in vigore, relativamente al regime di accreditamento delle strutture sanitarie, accordi di fornitura con il SSN e Specialistica Ambulatoriale.

Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di diritto, comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse.

Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:

- lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- l’appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per l'anno 2025 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato "COMMITTENZA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2025 – HESPERIA HOSPITAL S.r.l.", corrispondente alla committenza già assegnata attraverso la nota Ausl Ferrara prot. n. 60221 del 30/09/2025.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono identificate dai seguenti codici:

CODICE E DESCRIZIONE
45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1), Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla (45.16.2)
45.16.1 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA
45.16.2 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA
45.23 - Colonscopia con endoscopio flessibile
45.23.1 - Ileo scopia retrograda (non associabile a 45.29.5)
45.23.2 - Ileo scopia retrograda con biopsia
45.23.3 - COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA per singolo segmento di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede unica
45.23.4 - COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA per più segmenti di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede multipla
45.42 - Polipectomia Endoscopica intestino crasso in corso di endoscopia sede unica
45.42.1 - Polipectomia Endoscopica intestino crasso in corso di endoscopia sede multipla
91.41.8 - ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE. BIOPSIA SEMPLICE.
91.41.C - ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER CELIACHIA. Incluso: valutazione immunoistochimica per CD3
91.41.D - ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. MAPPING PER MALATTIA INFIAMMATORIA CRONICA INTESTINALE (IBD). Incluso: eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi. Su almeno 6 campioni
91.41.L - ES. ISTOPATOLOGICO APPARATO DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER STUDIO GASTRITE CRONICA. Mapping su almeno 3 campioni. Incluso: eventuali analisi supplementari istochimiche e/o immunoistochimiche necessarie al completamento della diagnosi
89.7A.9 – Prima visita Gastroenterologica
89.01.9 – Visita Gastroenterologica di Controllo

Gli esami istologici sono da considerarsi extra budget, come meglio precisato all'art. 3 del presente contratto.

ART. 1 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa prescrizione di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse.

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara dovrà di norma avvenire attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (prima visita o visita di controllo) con priorità B,D,P da parte del medico di medicina generale.

La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.

In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.

ART. 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società HESPERIA HOSPITAL s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società Hesperia Hospital s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società Hesperia Hospital s.r.l..

ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società Hesperia Hospital s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale. Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Hesperia Hospital s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

Hesperia Hospital, come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

Hesperia Hospital dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il tetto di spesa complessivo per le prestazioni indicate in premessa viene fissato in 60.000,00 euro al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società HESPERIA HOSPITAL.

Non sono da considerare ai fini del raggiungimento del tetto i costi degli esami istologici, che verranno comunque riconosciuti alla struttura privata.

L'attività di specialistica ambulatoriale di tipologia diversa rispetto a quella oggetto del presente accordo, occasionalmente erogata ad assistiti residenti nella provincia di Ferrara, verrà riconosciuta entro il limite economico massimo di 10.000,00 euro.

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4 – CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società privata HESPERIA HOSPITAL. s.r.l. Socio Unico e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;

- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 4.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 4.2 - REQUISITI DI QUALITÀ CLINICA

La struttura privata si impegna affinché le attività programmate siano rese nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico – sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità globale e si impegna altresì a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'AUSL direttamente interessati delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni. L'attività contrattata sarà immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti. La struttura privata garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi e la regolare registrazione delle prenotazioni e tenuta delle liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario secondo la normativa vigente. Particolare rilievo assume la corretta informazione resa al paziente sui percorsi diagnostici e/o terapeutici relativi alle patologie trattate oltre che sulle modalità e i riflessi amministrativi delle prestazioni.

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti, in accordo con linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali, dei modelli di refertazioni applicabili alle prestazioni erogate. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

ART. 5 - PAGAMENTI

HESPERIA HOSPITAL si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA

contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

HESPERIA HOSPITAL si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

ART. 5.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società HESPERIA HOSPITAL assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società HESPERIA HOSPITAL utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e

garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

HESPERIA HOSPITAL si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 7 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa HESPERIA HOSPITAL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato; garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;

verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a

riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;

autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli

adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 8 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda Usl di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società HESPERIA HOSPITAL dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale

che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

HESPERIA HOSPITAL si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

HESPERIA HOSPITAL si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del

26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, li

Il Direttore Generale Dell'Azienda USL di
Ferrara
Dott.ssa Nicoletta Natalini

Il Procuratore Speciale
della Società Hesperia Hospital s.r.l.
Ing. Fresa Emanuele

ALLEGATO:

“ COMMITTENZA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2025 – HESPERIA HOSPITAL S.r.l.”
(COME DA NOTA AUSL FERRARA PROT. N. 60221 DEL 30/09/2025)

COMMITTENZA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2025 – HESPERIA HOSPITAL S.r.l.

Disciplina erogante	Aggregazione	Prestazione	N° prestazioni commissionate
GASTROENTEROLOGIA	GASTROSCOPIA	45.13 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	295
		45.16.1 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE UNICA	
		45.16.2 - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA	
	COLONSCOPIA	45.23 - COLONSCOPIA	377
		45.23.1 - COLONSCOPIA-ILEOSCOPIA RETROGRADA	
		45.23.2 - COLONSCOPIA-ILEOSCOPIA RETROGRADA CON BIOPSIA INTESTINO TENUE	
		45.23.3 - COLONSCOPIA CON BIOPSIA (SEDE UNICA)	
		45.23.4 - COLONSCOPIA CON BIOPSIA (SEDE MULTIPLA)	
		45.42 - COLONSCOPIA CON POLIPECTOMIA (SEDE UNICA)	
	VISITA GASTROENTEROLOGICA	45.42.1 - COLONSCOPIA CON POLIPECTOMIA (SEDE MULTIPLA)	295
89.7A.9 – Prima visita Gastroenterologica			
LAB.ANALISI CHIMICOCLINICHE	ESAMI ISTOLOGICI	89.01.9 – Visita Gastroenterologica di Controllo	271
		91.41.8 - ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE. BIOPSIA SEMPLICE	
		91.41.L - ES. ISTOPATOLOGICO APP. DIGERENTE. BIOPSIA ENDOSCOPICA PER STUDIO GASTRITE CRONICA. MAPPING SU ALMENO 3 CAMPIONI.	

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini

e

la Società MTL s.a.s. di Tommaso Lucci presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Tommaso Lucci, che agisce in qualità di amministratore unico

e sarà valevole per l'anno 2025 riguardando la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale di:

- odontostomatologia e ortodonzia;

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo sarà valevole per l'anno 2025.

Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alla normativa di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;

4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "ASSISTENZA ODONTOIATRICA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;
5. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
6. alla DGR n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa"
7. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
8. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
9. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
10. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025" (nuovo nomenclatore tariffario regionale);
11. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
12. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;
13. alla DGR 691 del 12/5/25 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024;
14. alla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili,
- riduzione dei tempi di attesa.

Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservato a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.

Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazioni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell'impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinare tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".

L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnerabilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l'utente l'eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.

Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.

ART. 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MTL s.a.s. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MTL s.a.s., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MTL s.a.s..

ART. 1.2 ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MTL s.a.s. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MTL s.a.s. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

MTL s.a.s., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

MTL s.a.s. dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regola le modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna.

Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate.

Descrizione Prestazione
89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE
89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO
23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO
23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE
23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici)
23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici)
23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO
237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA)
23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO
23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO
241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE
24.39.1-LEVIGATURA RADICI
96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO
96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE
87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma)
CURE ORTODONTICHE
24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI
24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI
24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI
24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO

ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO

Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.

Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia è **fissato in € 10.000 al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti** incassati dalla struttura, importo in linea con quanto previsto dalla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

ART. 4 CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale. I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società MTL s.a.s. e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 4.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 5. PAGAMENTI

Le fatture indirizzate all'Azienda USL dovranno essere distinte tra:

- PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE;

- MANUFATTI PROTESI.

L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

MTL si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede.

Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 3.

MTL si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

ART. 5.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società MTL assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo

in materia di normativa antimafia”.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società MTL utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall’Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

MTL si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell’Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 7 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L’Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato “Regolamento”), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell’ambito delle attività connesse all’esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l’attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati

esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;

- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli

articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 8 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda Usl di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società MTL dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MTL si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti

con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

MTL si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale **Dell'Azienda USL di
Ferrara**
Dott.ssa Nicoletta Natalini

L'Amministratore Unico
della **M.T.L. S.A.S.**
(Dott. Tommaso Lucci)

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER L'ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra:

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini

e

la **Società MEDIPASS s.r.l.** con sede legale in Via Ilio Barontini, 20 40138 - Bologna - C.F./P.I 01790611204, nella persona del Legale Rappresentante Ing. Michele Corti

e sarà valevole per l'anno 2025, riguardando la fornitura di prestazioni di:

- diagnostica per immagini (RX),
- ecografia,
- diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria),
- ecocolordoppler,
- ecocardiogrammi.

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nelle sedi presso cui la suddetta società opera:

- Ambulatori di Pieve di Cento, Molinella, San Pietro in Casale, Crevalcore, Casalecchio di Reno (BO).

La tipologia delle prestazioni oggetto di contratto è esplicitata nella tabella di committenza allegata al presente contratto.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Il presente Accordo sarà valevole per il solo anno 2025;

Le strutture Medipass:

- sono in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo;
- operano in regime di accreditamento istituzionale sulla base della DGR 14060 del 2/12/2010 ed in base ai seguenti documenti:
 - DGR 2643 del 24/02/2017 (Accreditamento Casalecchio di Reno),
 - DGR 12289 del 2/10/2010 (Accreditamento Molinella),
 - DGR 12288 del 2/11/2010 (Accreditamento Pieve di Cento),

- DGR 12286 del 2/11/2010 (Accreditamento San Pietro in Casale),
- DGR 12290 del 2/11/2010 (Accreditamento Crevalcore)
- DGR 21947 del 27.11.2019 "MEDIPASS - Servizio di Diagnostica per immagini, Strutture ambulatoriali di Crevalcore (BO), Molinella (BO), Pieve di Cento (BO), San Pietro in Casale (BO) – "Rinnovo dell'accredimento istituzionale";
- accettano il sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie secondo le tariffe della Regione Emilia-Romagna.

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

Il presente contratto è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali; alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alla DGR n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa";
6. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
7. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
8. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA

CON DECORRENZA DAL 01.01.2025" (nuovo nomenclatore tariffario regionale);

9. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
10. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;
11. alla DGR 691 del 12/5/25 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024;
12. alla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Le parti firmatarie del presente Contratto condividono i seguenti presupposti e obiettivi:

- lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie;
- il rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- la garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- la salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- l'appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili;
- il recupero dei flussi di mobilità passiva extraregionale per le prestazioni oggetto del contratto.

Si ritiene pertanto che si possa definire la committenza oggetto del presente contratto per l'anno 2025 così come indicato nei seguenti articoli e descritto nello schema allegato "**COMMESSA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2025 - MEDIPASS**".

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire previa presentazione di prescrizione di primo accesso (accesso 1) con priorità B,D,P di prestazioni di diagnostica per immagini, ecografie, diagnostica senologica (mammografia ed eco mammaria), ecodoppler e ecocardiogramma da parte del medico di medicina generale o di specialista operante presso strutture pubbliche.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere realizzata attraverso una omogenea distribuzione mensile delle stesse nel corso dell'anno.

La refertazione delle prestazioni dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui alla DGR 1706/2009.

ART. 1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MEDIPASS s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte della Società MEDIPASS s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MEDIPASS s.r.l..

ART. 2 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MEDIPASS s.r.l. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MEDIPASS s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

MEDIPASS, come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

MEDIPASS dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 3 - VALORIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il tetto di spesa complessivo viene fissato in Euro 50.374,10 al netto dei ticket incassati direttamente dalla Società MEDIPASS, importo in linea con quanto previsto dalla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che da luogo a due

diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

L'offerta di prestazioni dovrà rispondere a requisiti di flessibilità per il perseguimento dell'obiettivo del contenimento dei tempi di attesa di cui alla DGR 603/2019. A tal fine potrà essere richiesta una rimodulazione temporanea delle agende di prenotazione con una variazione di +/- 10% per tipologia di prestazione, in base agli indici di performance monitorati dal livello regionale.

ART. 4 – CONTROLLI SANITARI

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società MEDIPASS s.r.l. e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 4.1 - ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 4.2 - CONTROLLI DI QUALITÀ CLINICA

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti, in accordo con linee

guida di società scientifiche nazionali o internazionali, dei modelli di refertazioni applicabili alle prestazioni erogate. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti. Il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il **format allegato**. Si raccomanda che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a MEDIPASS. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, in quanto non redatti utilizzando il format allegato, verranno segnalate alla struttura e saranno oggetto di valutazione congiunta.

L'AUSL si riserva di procedere all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo nel periodo di validità del presente accordo.

ART. 5 - PAGAMENTI

MEDIPASS si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

MEDIPASS si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

ART. 5.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società MEDIPASS assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società MEDIPASS utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

MEDIPASS si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

ART. 6 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un 'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 7 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MEDIPASS Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di naturaparticolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto

del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale. In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28,

comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporre per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai

propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 8 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre

ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda Usl di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società MEDIPASS dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MEDIPASS si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

MEDIPASS si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 10 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 11 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 12 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, li

Il Direttore Generale Dell'**Azienda USL di Ferrara**

Dott.ssa Nicoletta Natalini

Il Legale Rappresentante della
Società MEDIPASS s.r.l.

Ing. Michele Corti

ALLEGATI:

1. Tabella Volume Committenza,
2. Linee Guida e Format referti ECD.

TABELLA VOLUME COMMITTENZA - ANNO 2025 - MEDIPASS

Disciplina erogante	Prestazione	Num. prestazioni
005 - ANGIOLOGIA	88.73.5 - ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI (TSA)	456
	88.76.3 - ECOCOLORDOPPLER GROSSI VASI ADDOMINALI	7
	88.77.2 - E(C)DGRF ARTI SUP. O INF. O DISTRETTUALE	209
	88.77.4 - ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO	84
	88.77.6 - ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO	4
	887621 - E(C)D GROSSI VASI ADDOMINALI	27
008 - CARDIOLOGIA	88.72.2 - ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO	23
	88.72.3 - ECOCOLORDOPPLER CARDIACO A RIPOSO E DOPO PROVA	45
069 - RADIOLOGIA	87.11.3 - ORTOPANORAMICA ARCATE DENTARIE (OPT)	29
	87.12.1 - TELERADIOGRAFIA CRANIO (CEFALOMETRIA ORTODONTICA)	4
	87.16.1 - ALTRA RX OSSA FACCIA	1
	87.16.4 - STRATIGRAFIA ARTIC.TEMPORO-MANDIBOLARE (ATM) BILATERALE CON RX	1
	87.16.6 - RX ARTIC.TEMPORO-MANDIBOLARE (ATM)	2
	87.22 - RX RACHIDE CERVICALE (INCL.STUDIO DINAMICO)	16
	87.23 - RX RACHIDE DORSALE (INCL.STUDIO DINAMICO)	4
	87.23.6 - RX RACHIDE DORSALE PER MORFOMETRIA VERTEBRALE	1
	87.24 - RX COLONNA LOMBOSACRALE	13
	87.24.6 - RX RACHIDE SACROCOCCIGE	2
	87.24.7 - RX RACHIDE LOMBOSACRALE PER MORFOMETRIA VERTEBRALE	1
	87.29 - RX RACHIDE COMPLETO E BACINO SOTTO CARICO	8
	87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE	4
	87.43.1 - RX SCHELETRO COSTALE BILATERALE	1
	87.43.2 - ALTRA RX COSTE, STERNO E CLAVICOLA	4
	87.43.3 - RX SCHELETRO COSTALE MONOLATERALE	1
	87.43.5 - RX CLAVICOLA	1
	87.44.1 - RX TORACE	55
	88.19 - RX ADDOME/RX APP. URINARIO	1
	88.21 - RX SPALLA E ARTO SUPERIORE	14
	88.21.2 - RX SPALLA	7
	88.21.3 - RX BRACCIO (OMERO)	1
	88.22 - RX GOMITO E AVAMBRACCIO	1
	88.22.1 - RX GOMITO	2
	88.23 - RX POLSO E MANO	30
	88.23.1 - RX POLSO	2
	88.23.2 - RX MANO E DITA	15
	88.26 - RX PELVI E ANCA	51
	88.26.1 - RX DI BACINO E ARTIC. SACROILIACHE	2
	88.26.2 - RX ANCA	24
	88.27 - RX FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA	62
	88.27.1 - RX FEMORE	1
	88.27.2 - RX GINOCCHIO	29
	88.28 - RX PIEDE E CAVIGLIA	24
	88.28.1 - RX CAVIGLIA	4
	88.28.2 - RX PIEDE E DITA	16
	88.29.1 - RX ARTI INF.E BACINO SOTTO CARICO	1
	88.29.2 - RX ASSIALE ROTULA	2
	88.29.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS E/O SOTTOCARICO	1
	88.33.1 - STUDIO ETA' OSSEA	1
	88.71.4 - ECOGRAFIA COLLO PER LINFONODI (INCL.COLORDOPPLER)	13
	88.74.1 - ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE (INCL.EV.COLORDOPPLER)	4
	88.76.1 - ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO (INCL.EV.COLORDOPPLER)	31
	88.79.1 - ECOGRAFIA CUTE E SOTTOCUTE (INCL.EV.COLORDOPPLER)	3
	88.79.2 - ECOGRAFIA ANCHE NEL NEONATO	8
	88.79.3 - ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA/OSTEOARTICOLARE (INCL.EV.COLORDOPPLER)	6
	88.99.2 - D.O. CON TECNICA ASS. A RAGGI X ,SETTORI	420
	88.99.3 - DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X (DEXA) TOTAL BODY	12
	88.99.6 - DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X (DEXA) LOMBARE	21
	88.99.7 - DENSITOMETRIA OSSEA A RAGGI X (DEXA) FEMORALE	19
		1.831

Linee Guida e Format referti ECD

Ecodoppler venoso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (a 2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti dx			

Asse Vascolare SX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti sx			

Conclusioni

.....

Ecodoppler Arterioso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Asse Vascolare SX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si
Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Conclusioni

.....

ECOCOLORDOPPLER TSA ASSE CAROTIDEO DX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
A. SUCCLAVIA Dx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Direzione del flusso			

ASSE CAROTIDEO SX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft <input type="radio"/> Fibrosa <input type="radio"/>	Mista <input type="radio"/>		
A. SUCCLAVIA Sx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No <input type="radio"/>	Si <input type="radio"/>
	Direzione del flusso			

Conclusioni

.....

PROP2026-552_Allegato7.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



PROP2026-552_Allegato9.pdf.p7m.

Anteprima non disponibile.

Probabilmente il file non è convertibile in pdf ed è necessario quindi scaricarlo.

Ai fini di una eventuale pubblicazione sull'Albo On Line: questo file non sarà pubblicato e sarà mostrato questo messaggio al cittadino.



ACCORDO DI FORNITURA PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – ANNO 2025

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Nicoletta Natalini,

E

la Società CIEMME s.r.l. con sede legale in Via Irnerio 10, 40138 - Bologna - C.F. e P. IVA 03835350376, nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Federico Monti, che agisce in qualità di legale rappresentante, sarà valevole per l'anno 2025 e riguarda la fornitura di prestazioni specialistiche per le discipline di:

- Angiologia
- Cardiologia
- Dermatologia
- Neurologia
- Ortopedia
- Recupero e Riabilitazione
- Radiologia

rivolte a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi presso le strutture della società:

- Poliambulatorio di Mesola Via Pomposa, 26, 44026 Mesola (FE)
- Poliambulatorio Vitalis Via Ravenna 163, 44124 Ferrara (FE)
- Poliambulatorio di S. Agostino, Via E. Facchini, 34, 44047 Terre del Reno - S. Agostino (FE).

PREMESSA

La definizione del presente Accordo è finalizzata al miglioramento del governo della domanda di prestazioni specialistiche, in relazione a quanto previsto dalle DD.GG.RR. n. 1035/2009 "*Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006*", n. 603/2019 "*Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021*", n. 1238/2022 "*Accordo quadro Regione-ANISAP 2022-2025*", n. 620/2024 "*Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa*".

Le strutture CIEMME:

- Poliambulatorio Vitalis,
- Poliambulatorio di Mesola,
- Poliambulatorio di Sant'Agostino

operano in regime di **accreditamento istituzionale** sulla base dei seguenti documenti: **Determina RER n. 3882 del 24/02/23** "Poliambulatorio privato Vitalis di Ferrara, Poliambulatorio privato Sant'Agostino di Terre del Reno - Sant'Agostino (FE), Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO), Poliambulatorio privato Poliambulatorio Mesola di Mesola (FE) - Variazione per ampliamento attività dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 11409 del 14/06/2022" e **Determina RER n. 15192 del 05/08/2025** "POLIAMBULATORIO PRIVATO VITALIS DI FERRARA, POLIAMBULATORIO PRIVATO SANT'AGO-

STINO DI TERRE DEL RENO - SANT'AGOSTINO (FE), POLIAMBULATORIO PRIVATO TERME ACQUABIOS DI MINERBIO (BO), POLIAMBULATORIO PRIVATO POLIAMBULATORIO MESOLA DI MESOLA (FE) -VARIAZIONE PER CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'ACCREDITAMENTO GIA' CONCESSO CON LE PROPRIE DETERMINAZIONI N. 11409 DEL 14/06/2022 E N. 3882 DEL 24/02/2023".

In particolare, il **Poliambulatorio Vitalis** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Neurologia** con l'inclusione di Laboratorio di Elettromiografia (EMG) – (ed esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratorio di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia);
 - **Urologia;**
 - **Angiologia;**
 - **Cardiologia** (con esclusione di TILT Test, Elettrocardiografia dinamica, Elettrocardiografia da sforzo e Attività di Cardiologia pediatrica);
 - **Dermatologia;**
 - **Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale** (Recupero e riabilitazione funzionale);
 - **Medicina generale;**
 - **Ortopedia e traumatologia** (con esclusione di Attività traumatologica);
 - **Otorinolaringoiatria;**
 - **Reumatologia.**

- **Attività di diagnostica per immagini:**
 - **Radiologia convenzionale, RM 1,5 Tesla e RM 3 Tesla, RM settoriale 0,25 Tesla, TC: fino alla cessazione dell'attività come indicato nella Determina RER n. 15192 del 05/08/2025**
 - **Attività di diagnostica per immagini limitatamente a Ecografia (attività rimasta attiva).**

- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**

- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

il **Poliambulatorio privato Sant'Agostino** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Chirurgia vascolare** (solo visite);
 - **Dermatologia;**
 - **Fisiatria** (ad esclusione di prestazioni che prevedono l'uso di apparecchiature elettromedicali);
 - **Gastroenterologia;**
 - **Ortopedia e traumatologia.**

- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**

- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie).

- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

il **Poliambulatorio di Mesola** risulta accreditato per:

- **Visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico di:**
 - **Angiologia;**
 - **Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);**
 - **Neurologia** (con l'esclusione di Laboratorio di Elettroencefalografia / Poligrafia, Laboratorio di Elettromiografia (EMG), Laboratorio di Esplorazione funzionale del Sistema nervoso vegetativo, Laboratori di Medicina del sonno, Laboratorio di Neuropsicologia, Laboratorio di Neurosonologia Prestazioni di base e speciali, Laboratorio potenziali evocati e Prestazioni di Video-EEG e Video-Poligrafia);
 - **Ortopedia e traumatologia** (con esclusione di Attività traumatologica).
- **Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione.**
- **Attività di diagnostica per immagini** (limitatamente a ecografie).
- **Funzione di governo aziendale della formazione continua.**

Per quanto riguarda il miglioramento dell'appropriatezza di erogazione delle prestazioni specialistiche nella disciplina di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, è opportuno prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- è necessario consolidare il consumo di prestazioni di Riabilitazione e Rieducazione Funzionale (d'ora in poi RRF) da parte di residenti nella provincia di Ferrara presso le strutture provinciali, con particolare attenzione al regime ambulatoriale;
- la Società CIEMME s.r.l. è soggetto istituzionalmente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale all'esercizio delle funzioni relative alla branca di Fisiocinesiterapia e Rieducazione Funzionale, possiede professionalità e strutture adeguate, idonee attrezzature ed i margini operativi necessari per garantire la messa in atto di progetti speciali mirati al recupero/contenimento della mobilità passiva, anche in considerazione dell'ubicazione delle strutture;
- la Società CIEMME s.r.l. garantisce il perseguimento degli obiettivi di appropriatezza clinico assistenziale previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (d'ora in poi LEA) e dalle linee guida proposte dalle principali Società Scientifiche nazionali nell'ambito delle discipline trattate, con particolare riferimento al concetto assolutamente centrale della "presa in carico del paziente" e del conseguente adeguamento del piano terapeutico.

Il presente Accordo è redatto in conformità alle indicazioni di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2 del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" esuccessive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi

con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;

2. alla Delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale – Quadriennio 2022-2025 – recepito con DGR N. 1238 del 25 luglio 2022;
4. alla Delibera di Giunta Regionale n. 603 del 15 aprile 2019 "PIANO REGIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA (PRGLA) PER IL TRIENNIO 2019-2021";
5. alla DGR 945/2024 LINEE DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ANNO 2024;
6. alla n. 620/2024 "Interventi straordinari e linee di indirizzo per la riorganizzazione dell'assistenza specialistica per il contenimento dei tempi d'attesa: prima fase attuativa";
7. al DECRETO-LEGGE 7 giugno 2024, n. 73 "Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.";
8. alla Delibera AUSL FERRARA n. 186 del 14/06/2024 "Adozione del Piano Straordinario per il contenimento dei tempi di attesa anno 2024-25";
9. alla DGR 1059 dell'11/06/2024 "NOMENCLATORE TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE: MODIFICHE ALLA DGR 1775/23 CON DECORRENZA DAL 15.7.2024";
10. alla DGR n. 617/2024 ad oggetto "ATTUAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E PROTESICA CON DECORRENZA DAL 01.01.2025" (nuovo nomenclatore tariffario regionale);
11. alla DGR 1314 dell'1/7/24 "ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE REQUISITI GENERALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.";
12. alla DGR 1470 dell'8/07/2024 ""ATTUAZIONE DEL D.M. DEL MINISTRO DELLA SALUTE 19 DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE CRITERI DI SELEZIONE DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE;

13. alla DGR 691 del 12/5/25 "ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE: CONFERMA REQUISITI GENERALI DI CUI ALLA DELIBERA N. 1314/2024 E SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DI QUANTO DISPOSTO CON LA DELIBERA N. 1470/2024 EX ART. 36 DELLA L.193/2024;

14. alla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025".

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- a) sviluppo della collaborazione pubblico-privato tesa a migliorare modalità e tempi di risposta alla domanda di prestazioni sanitarie, attraverso integrazioni e partecipazioni sinergiche;
- b) salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura, nel pieno rispetto di quanto dettato dai Livelli Essenziali di Assistenza in termini di prestazioni appropriate da garantire alla popolazione;
- c) efficiente ed appropriato uso delle risorse disponibili nell'ambito dei budget di spesa programmati dalla Regione Emilia-Romagna per le proprie Aziende;
- d) messa a punto di "progetti speciali" relativi a temi di particolare rilevanza;
- e) contenimento dei tempi di attesa.

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO

le parti intendono regolare la produzione di prestazioni sanitarie di specialistica da parte della Società CIEMME s.r.l. per l'anno 2025 a favore dei cittadini residenti nella provincia di Ferrara e a tal fine

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle descritte nell'allegato A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI", e dovranno essere programmate in maniera uniforme e fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente".

Per l'anno 2025 non verranno categoricamente riconosciute prestazioni eccedenti i volumi commissionati per ciascuna aggregazione di prestazione. Al verificarsi di tale situazione l'Azienda USL procederà alla rimodulazione delle agende.

Con riferimento alla disciplina di RRF, le prestazioni che verranno fornite dalla società CIEMME s.r.l. sono quelle previste dalla vigente normativa in tema di LEA.

ART. 2 - ACCESSO ALLE STRUTTURE

L'accesso alle prestazioni, da parte di cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda USL di Ferrara, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) attraverso CUP, previa prescrizione di visita specialistica di primo accesso (Visita o visita di controllo) con priorità D, B, P da parte del medico di medicina generale;
- b) attraverso prenotazione effettuata presso le strutture eroganti, nel caso di cittadini in possesso di piano terapeutico individuale, prescritto da parte di specialisti ambulatoriali accreditati pubblici o privati operanti presso le Strutture CIEMME nelle discipline di fisiatria, ortopedia/traumatologia (come nel caso di invio post-operatorio secondo protocollo già condiviso oppure come nel caso di invio da altra struttura pubblica).

Si precisa inoltre che il primo accesso alle prestazioni anche da parte di cittadini residenti in altre Usl della Regione o fuori Regione, dovranno avvenire tramite CUP, come esplicitato dalla Nota RER n.510035 del 5/6/19 "Chiarimenti Accordo stipulato tra la Regione ed ANISAP Emilia Romagna (DGR 167/2019)" e ribadito dall'Accordo RER- ANISAP.

In una logica di presa in carico esaustiva (Nota RER PG 020320/2022), eventuali visite di controllo ritenute necessarie a seguito di una prima visita presso la stessa struttura, devono essere prenotate in maniera autonoma e diretta da parte delle Strutture della Società Ciemme. Utilizzando la ricetta indice sarà possibile agganciare la prestazione di controllo evitando di inviare il cittadino dal proprio MMG per l'emissione della DEMA.

In caso di necessità di visite di secondo livello scaturite dalla visita di primo accesso, saranno indicati dal RUA i percorsi esistenti e le modalità di prenotazione delle visite che dovranno essere prenotate direttamente senza creare disagio al cittadino facendolo tornare dal MMG per la prosecuzione del percorso.

ART. 3 – ADEGUAMENTI INFORMATICI

La Società CIEMME si impegna a mantenere attive, con oneri a carico della stessa, le funzionalità della rete SOLE, in particolare finalizzate all'invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), e degli applicativi strumentali alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale.

Entrambe le parti si impegnano inoltre a concordare le modalità operative per consentire la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket e la gestione della riscossione dei ticket riferiti a doppi appuntamenti in strutture diverse ma facenti capo a un'unica ricetta.

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede inoltre alla società CIEMME s.r.l. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, la Società CIEMME s.r.l. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzione di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società CIEMME s.r.l., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti con la struttura identica all'ultimo mese oggetto di offerta. La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società CIEMME s.r.l..

La Società CIEMME s.r.l., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

CIEMME dovrà inoltre adoperarsi per recepire le modifiche che si renderanno necessarie per adeguare i sistemi informativi ai nuovi flussi ASA2 e DEMA la cui attivazione è prevista dal 2026.

ART. 4 – VALORIZZAZIONE DELL'ACCORDO DI COMMITTENZA

Il tetto di spesa complessivo dedicato ai residenti in provincia di Ferrara viene fissato in euro 1.700.000 euro, importo in linea con quanto previsto dalla nota regionale prot. 927989 del 15/09/2025 "*tetti economici per l'acquisizione di prestazioni specialistiche dalle strutture private accreditate per l'anno 2025*".

Il dettaglio delle prestazioni commissionate è contenuto nell'allegato A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con riferimento all'incasso dei ticket, si precisa che in caso di ricetta che dà luogo a due diversi appuntamenti le procedure di incasso sono così definite:

- 1) prestazioni erogate da un soggetto pubblico e da una struttura privata accreditata: incassa sempre il soggetto pubblico, anche se è il secondo erogatore;
- 2) prestazioni erogate da due strutture private accreditate: incassa sempre il primo erogatore.

Le prestazioni dovranno essere fatturate secondo le tariffe vigenti previste dalla normativa regionale, fatte salve eventuali modifiche tariffarie introdotte da disposizioni nazionali o regionali in materia, che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

Su tutte le prestazioni di radiologia, le parti concordano di applicare uno sconto del 5% sulla tariffa del

nomenclatore regionale vigente.

In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget assegnato verrà sospesa la liquidazione delle fatture e si provvederà a richiedere nota di credito per l'importo eccedente.

Eventuale committenza aggiuntiva che in corso d'anno venisse richiesta a fronte di criticità contingenti dal Responsabile Unico per l'Accesso sarà valutata di volta in volta rispetto alla possibilità di rimodulazione della produzione esistente, in un'ottica di flessibilità, o all'eventuale riconoscimento come produzione aggiuntiva extra budget; in ogni caso dovrà essere necessariamente quantificata e formalizzata.

Art. 5 - ATTREZZATURE DI DIAGNOSTICA PESANTE

ART. 5.1 IMPLEMENTAZIONE FLUSSO GRANDI APPARECCHIATURE

Ciemme si impegna ad ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie¹ (GrAp) in uso presso le strutture, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014, e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. PG/2019/0787986 del 25/10/2019, PG/2021/76681 del 29.1.2021.

ART. 5.2 ADEGUAMENTO COSTANTE DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE

Le tecnologie biomediche utilizzate per erogare le prestazioni di cui alla presente convenzione devono risultare allo stato dell'arte nell'arco del periodo di durata contrattuale, dove per stato dell'arte si intende regolarmente mantenute secondo le indicazioni del fabbricante e tempestivamente aggiornate laddove previsto dal fabbricante sia a livello hardware sia a livello software alla più recente versione disponibile. Dovranno essere garantite ove lo si riterrà necessario le integrazioni delle modalità con cui le prestazioni oggetto di convenzione sono interfacciate verso i dipartimentali aziendali (es. PACS, RIS, ecc.) in conformità con i profili IHE se esistenti (es. XDS, ecc.) o in ogni caso tramite integrazioni standard (es. DICOM, HL7, ecc.) allo scopo di disporre delle informazioni diagnostiche / terapeutiche dei pazienti trattati in linea con quelle aziendali nell'ambito di quanto consentito dal quadro regolatorio in vigore (es. GDPR/privacy) e secondo specifiche procedure che verranno condivise. Al fine di garantire idonea qualità delle prestazioni, CIEMME provvederà a comunicare le caratteristiche delle apparecchiature diagnostiche utilizzate ed in particolare la data dell'ultimo aggiornamento di ciascuna. Nello specifico CIEMME si impegna ad un aggiornamento continuo delle proprie strumentazioni diagnostiche, di norma non inferiore a 7 anni, fatte salve le tecnologie cosiddette pesanti sulle quali si valuterà congiuntamente caso per caso.

¹ <https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&id=5663&area=dispositivi-medici&menu=apparecchiature>

L'intensità del campo magnetico delle apparecchiature di risonanza magnetica dovrà essere idonea al distretto anatomico oggetto di indagine diagnostica. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le indagini diagnostiche dell'encefalo non potranno essere eseguite con apparecchiature con un campo magnetico inferiore ad 1,5 tesla.

Dovrà altresì essere garantita l'attività relativa alla gestione del dispositivo di vigilanza (FSN – Field Safety Notice, FSCA – Field Safety Corrective Actions) al fine di ottemperare tempestivamente a quanto previsto in merito dall'attuale quadro regolatorio e mantenere le tecnologie sicure per il personale ed i pazienti.

ART. 6 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

CIEMME si impegna ad assolvere gli obblighi informativi nei confronti della Regione E-R, così come previsto dalle Circolari regionali n. 9 del 28/11/2008 e n. 2 del 16/2/2011 e s.m.i. (invio del flusso ASA contenente i dati di attività). Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti, previa verifica della residenza degli assistiti.

CIEMME si impegna inoltre a garantire l'assolvimento degli adempimenti connessi al c.d. "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022. Le fatture prive di un corretto riferimento all'ordine elettronico e prive di CIG saranno rifiutate.

I controlli, la successiva liquidazione e il pagamento delle fatture avverranno entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dall'articolo 4 comma 5 del D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

La liquidazione e/o l'avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute in tutto o in parte. In tal caso, è obbligo della struttura emettere nota di credito entro 30 giorni dalla richiesta non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sia divenuto definitivo.

In caso di ritardo dell'emissione della nota di accredito, l'Azienda USL si avvarrà della compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del c.c. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro il termine di 30 giorni solari costituisce grave inadempimento e, previa diffida, causa di risoluzione del contratto locale.

La liquidazione e il pagamento delle fatture relative a prestazioni rese a cittadini residenti in altre regioni avverrà, nei limiti comunicati tempo per tempo, dalla regione Emilia-Romagna.

L'Azienda USL non riconoscerà interessi in relazione alle fatture non pagate entro i termini di legge per superamento del tetto di mobilità extra regionale.

ART. 6.1 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Deliberazione ANAC n.371 del 27/07/2022, la quale ha da ultimo aggiornato la Determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 recante "Linee Guida sulla Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136", gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge 136/2010 sono estesi anche alle strutture private accreditate, nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta Deliberazione 371 del 27/07/2022.

La Società Ciemme assume pertanto a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società Ciemme utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al presente contratto uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

Si precisa che in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", viene assegnato un codice CIG che viene riportato sugli ordini elettronici emessi dall'Ausl di Ferrara, il quale, ai fini di consentire le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse, dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del DL n. 66 /2014, convertito con L. n. 89/2014.

Ciemme si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. confermando i dati (conto corrente dedicato, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi) già in possesso dell'Azienda USL di Ferrara o in alternativa comunicando i nuovi dati.

6.2 CESSIONI DI CREDITO

Qualora le Strutture Private intendano cedere i crediti vantati nei confronti dell'Ausl di Ferrara, la bozza dell'Atto di Cessione va preventivamente inviata all'Ausl in qualità di debitore ceduto, al fine di consentire a quest'ultima di sollevare eventuali rilievi prima della sottoscrizione dell'atto, snellendo così l'iter di accettazione della cessione stessa.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONTROLLO

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli sull'attività di specialistica ambulatoriale.

I controlli consistono in una verifica dell'allineamento tra le prestazioni erogate, inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale), e quelle effettivamente effettuate e refertate, mediante visione dei referti prodotti dai professionisti operanti presso la Società CIEMME s.r.l. e della documentazione necessaria alla prenotazione, come di seguito dettagliato.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG o del medico specialista;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata con firma del medico refertante (firma autografa o digitale);
- consenso al trattamento dei dati.

Le prestazioni da sottoporre a controllo vengono visionate annualmente sulla base di una selezione campionaria trimestrale.

L'Azienda USL verifica che le prestazioni siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione, direttamente in struttura, ai fini di garantire una logica di presa in carico esaustiva del paziente e di continuità assistenziale.

ART. 7.1 ESITO DEI CONTROLLI

In caso di gravi e reiterate carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria, laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie segnalate dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ART. 7.2 CONTROLLI DI QUALITÀ CLINICA

Per alcune branche specialistiche e prestazioni selezionate vengono definiti, in accordo con linee guida di società scientifiche nazionali o internazionali, dei modelli di refertazioni applicabili alle prestazioni erogate. Le branche specialistiche oggetto del controllo saranno concordate tra le parti.

Il controllo qualità sarà applicato all'adeguatezza del referto di diagnostica strumentale di ecocolordoppler vascolare. I referti dovranno essere conformi alle linee guida utilizzando il **format allegato (Allegato B)**. Si raccomanda che il 100% dei referti prodotti sia redatto secondo i requisiti richiesti dalla data di sottoscrizione dell'accordo.

L'AUSL verificherà un campione di referti rappresentativo del volume commissionato a Ciemme. Le prestazioni i cui i referti saranno identificati come non idonei, in quanto non redatti utilizzando il format allegato, verranno segnalate alla struttura e saranno oggetto di valutazione congiunta.

L'Ausl si riserva di procedere all'individuazione di ulteriori prestazioni da assoggettare a controllo nel periodo di validità del presente accordo.

ART. 8 – ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda USL di Ferrara è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 9 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa CIEMME Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;
- garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;
- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;
- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine

di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 10 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81 del 13/06/2023, e dal vigente "Codice di Comportamento del personale operante nell'Azienda Usl di Ferrara" adottato con delibera del Direttore generale n. 16 del 19/01/2024 reperibile all'indirizzo <https://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

La Struttura dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Come previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"), i dipendenti dell'Azienda che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno della stessa, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Ne consegue che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della suddetta disposizione sono nulli: è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In tal senso è in capo alla Struttura privata accreditata l'onere di verificare la condizione del professionista all'atto dell'assunzione, anche per mezzo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla quale dovranno essere effettuati i dovuti controlli.

La validità del presente accordo è subordinata inoltre al rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare

alle norme di cui al Libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" garantendo l'esibizione della relativa documentazione antimafia completa ed aggiornata.

La Struttura privata accreditata, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione. Inoltre ha l'obbligo di comunicare al prefetto e all'Azienda Usl di Ferrara, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta (art. 86 commi 3 e 3bis del D. Lgs 159/2011).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

Sono fatti salvi ulteriori accertamenti e verifiche che, per il tramite dei competenti Uffici, l'Azienda Usl di Ferrara potrà effettuare a seguito di disposizioni normative che ne prevedono l'adempimento.

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 recante "Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR" e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. la società Ciemme dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti.

ART. 11 – INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n. 662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

CIEMME si impegna, se richiesto, all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata all'Ausl di Ferrara, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

CIEMME si impegna a trasmettere, successivamente, anche eventuali modifiche o integrazioni che dovessero subentrare in corso d'anno, con cadenza semestrale.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 13 - DURATA

Il presente accordo ha validità ed efficacia per l'anno 2025.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in vigenza di contratto.

ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alle disposizioni previste dal Codice Civile, dalle specifiche norme nazionali e regionali in materia, dagli Accordi con la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni rappresentative. Sono fatte salve eventuali modificazioni e integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi e disposizioni aziendali compatibili con l'assetto negoziale regionale.

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto

Ferrara, lì

Il Direttore Generale AUSL Ferrara
Dott.ssa Nicoletta Natalini

L'Amministratore Unico Società CIEMME s.r.l.
Dott. Federico Monti

Allegati:

- Allegato A: “COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI”
- Allegato B: FORMAT REFERTI ECODOPPLER VASCOLARI

ALLEGATO A: "COMMITTENZA 2025 – DETTAGLIO PRESTAZIONI"

CIEMME VITALIS - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER RESIDENTI ROVINIA DI FERRARA						
Disciplina erogante	Prestazioni Monitorate	Prestazione	Commissionato Definitivo 2025 (già anticipato con NOTA Ausl Fe PG n. 49966 DEL 6/8/25)			
005 - ANGIOLOGIA	11-ECOCOLORDOPPLER	88.73.5 - E(C)D TRONCHI SOVRAARTICI	630			
		88.77.2 - E(C)DGRF ARTI SUP. O INF. O DISTRETTUALE				
		88.77.4 - ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI ARTERIOSO				
		88.77.6 - ECOCOLORDOPPLER ARTI SUPERIORI ARTERIOSO				
008 - CARDIOLOGIA	08-VISITA CARDIOLOGICA	89.7A.3 - PRIMA VISITA CARDIOLOGICA	750			
	35-ELETTROCARDIOGRAMMA	89.01.3 - VISITA CARDIOLOGICA DI CONTROLLO	750			
		89.52 - ECG		0		
052 - DERMATOLOGIA	23-VISITA DERMATOLOGICA	89.7A.7 - PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA	750			
		89.01.7 - VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA DI CONTROLLO	750			
032 - NEUROLOGIA	05-VISITA NEUROLOGICA	89.13 - PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]	239			
		10-EMG	93.08.1 - EMG SEMPLICE (EMG)	620		
			93.08.2 - ELETTROMIOGRAFIA DI UNA SINGOLA FIBRA			
			93.08.3 - ELETTROMIOGRAFIA DIUNITA' MOTORIA			
			93.08.5 - RISPOSTE RIFLESSE X NERVO			
			93.08.A - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) ARTO SUPERIORE			
			93.08.B - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) ARTO INFERIORE			
			93.08.D - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) DEL TRONCO			
			93.08A - ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) TUNNEL CARPALE			
			Prestazioni non monitorate		93.09.1 - VELOCITA' CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA (X NERVO PRINC.-FINO)	79
	93.09.2 - VELOCITA' CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA (X NERVO PRINC.-FINO)				91	
	036 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	06-VISITA ORTOPEDICA	89.01.G - VISITA ORTOPEDICA DI CONTROLLO	200		
			89.7B.7 - PRIMA VISITA ORTOPEDICA	663		
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE	Prestazioni terapeutiche	81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.507			
		03-VISITA FISIATRICA	3.064			
	Prestazioni di riabilitazioni	89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	17.173			
		93.11.1 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE (X SEDUTA 30M-FINO 10)				
		93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLE				
		93.11.4 - RIED. MOTORIA INDIVID. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE				
		93.11.5 - RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO (X SEDUTA 60M-FINO 10)				
		93.11.H - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE CON TERAPIE FISICHE STRUM				
		93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE				
		93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI				
		93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)				
		93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)				
		93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO				
		93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI				
		93.35.2 - IRRADIAZ. INFRAROSSA				
		93.39.7 - ELETTROTRP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI				
		069 - RADIOLOGIA		14-TAC DEL CAPO	87.03 - TC CAPO	486
					87.03.1 - TC CAPO, S/e con C	
					87.03.2 - TC MASSICCIO FACIALE	
					87.03.3 - TC MASSICCIO FACIALE, S/e con C	
87.03.C - TC ORBITE / 87.03.D - TC ORBITE SENZA E CON MDC						
28-TAC TORACE	87.41 - TC TORACE		580			
	87.41.1 - TC TORACE, S/e con C					
15-TAC ADDOME	88.01.1 - TC ADDOME SUP.		116			
	88.01.2 - TC ADDOME SUPERIORE, S/e con C					
	88.01.3 - TC ADDOME INFERIORE					
	88.01.4 - TC ADDOME INFERIORE, S/e con C					
	88.01.5 - TC ADDOME COMPLETO					
	88.01.6 - TC ADDOME COMPLETO, S/e con C					
5-TAC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE	88.38.1 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE		122			
	88.38.2 - TC RACHIDE E SPECO VERTEBRALE, S/e con C					
	88.38.5 - TC BACINO E ARTICOLAZIONI SACRO-ILIACHE					
	88.38.A - TC RACHIDE CERVICALE					
	88.38.B - TC RACHIDE DORSALE					
	88.38.C - TC RACHIDE LOMBOSACRALE					
	88.38.E - TC RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC					
	88.38.F - TC RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA E CON MDC					
27-TAC BACINO	88.38.5 - TC BACINO	0				
ALTRE TAC	88.02.1 - TC UROGRAFIA	29				
	88.44.1 - ANGIO TC AORTA TORACICA					
43-ECOGRAFIA CAPO E COLLO	88.47.2 - ANGIO TC AORTA TORACO ADDOMINALE	95				
	88.71.4 - DIAGNOSTICA ECOGRF CAPO E COLLO					
12-ECOGRAFIA ADDOME	88.74.1 - ECO ADDOME SUPERIORE	285				
	88.75.1 - ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE (INCL.EV.COLORDOPPLER)					
	88.76.1 - ECO ADDOME COMPLETO					
ALTRE ECO	88.79.1 - ECO CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO	467				
	88.79.2 - ECO OSTEOARTICOLARE					
	88.79.3 - ECO MUSCOLOTENDINEA					
16-RM CEREBRALE	88.91.1 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO	1.141				
	88.91.2 - RM CERVELLO E TRONCO ENCEFALICO, S/e con C					
	88.91.5 - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO					
	88.91.J - RM SELLA TURCICA SENZA E CON MDC					
18-RM DELLA COLONNA	88.91.N - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO SENZA E CON MDC	2.479				
	88.93 - RM COLONNA					
	88.93.1 - RM COLONNA, S/e con C					
	88.93.2 - RM RACHIDE CERVICALE					
	88.93.3 - RM RACHIDE DORSALE					
	88.93.4 - RM RACHIDE LOMBOSACRALE					
	88.93.5 - RM RACHIDE SACROCOCCIGEO					
	88.93.7 - RM RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC					
	88.93.8 - RM RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC					
	88.93.9 - RM RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA E CON MDC					
46-RM MUSCOLOSCHLETRICA	88.94.1 - RM MUSCOLOSCHLETRICA	2.075				
	88.94.2 - RM MUSCOLOSCHLETRICA, S/e con C					
	88.94.4 - RM SPALLA					
	88.94.5 - RM BRACCIO					
	88.94.6 - RM GOMITO					
	88.94.7 - RM AVAMBRACCIO					
	88.94.8 - RM POLSO					
	88.94.9 - RM MANO					
	88.94.A - RM BACINO					
	88.94.B - RM COSCIA E ANCA					
	88.94.C - RM COSCIA					
	88.94.D - RM GINOCCHIO					
	88.94.E - RM GAMBA					
	88.94.F - RM CAVIGLIA					
	88.94.G - RM PIEDE					
	88.94.H - RM SPALLA CON E SENZA MDC					
	88.94.P - RM BACINO SENZA E CON MDC					
	88.94.Q - RM COSCIA E ANCA SENZA E CON MDC					
	88.94.R - RM ANCA CON E SENZA MDC					
	88.94.S - RM GINOCCHIO CON E SENZA MDC					
88.94.T - RM GAMBA CON E SENZA MDC						
88.94.V - RM PIEDE CON E SENZA MDC						
17-RM ADDOME	88.95.1 - RM ADDOME SUPERIORE	182				
	88.95.2 - RM ADDOME SUPERIORE, S/e con C					
	88.95.4 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO					
	88.95.5 - RM ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, S/e con C					
ALTRE RM	88.97.A - COLANGIO RM	68				
	88.91.5 - ANGIO RM DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO					
	88.91.C - RM SELLA TURCICA					
	88.91.J - RM SELLA TURCICA SENZA E CON MDC					
			35.391			

CIEMME MESOLA - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER RESIDENTI ROVINCIA DI FERRARA

Disciplina erogante	Prestazioni Monitorate	Prestazione	Commissionato Definitivo 2025 (già anticipato con NOTA Ausl Fe PG n. 49966 DEL 6/8/25)
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE	Prestazioni terapeutiche	81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.369
	03-VISITA FISIATRICA	89.01.W - VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	10
		89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	761
	Prestazioni di riabilitazioni	93.11.1 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE (X SEDUTA 30M-FINO 10)	13.675
		93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLE	
		93.11.4 - RIED. MOTORIA INVIDIV. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	
		93.11.H - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE CON TERAPIE FISICHE STRUM	
		93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE	
		93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI	
		93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)	
		93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)	
		93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO	
		93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI	
		93.35.2 - IRRADIAZ. INFRAROSSA	
93.39.7 - ELETTROTROP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI			
		15.815	
CIEMME SANT'AGOSTINO - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER RESIDENTI ROVINCIA DI FERRARA			
Disciplina erogante	Prestazioni Monitorate	Prestazione	Commissionato Definitivo 2025 (già anticipato con NOTA Ausl Fe PG n. 49966 DEL 6/8/25)
056 - RECUPERO E RIABILITAZIONE	Prestazioni terapeutiche	81.92 - INIEZ. SOST. TERAPEUTICHE IN ARTICOLAZIONE O LEGAMENTO	1.230
	03-VISITA FISIATRICA	89.01.W - VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI CONTROLLO	13
		89.7B.2 - PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE	1.208
	Prestazioni di riabilitazioni	93.11.1 - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE (X SEDUTA 30M-FINO 10)	12.829
		93.11.3 - RIED. MOTORIA INVID. IN MOTULESO SEGMENTALE STRUM. COMPLE	
		93.11.4 - RIED. MOTORIA INVIDIV. IN MOTULESO SEGMENTALE SEMPLICE	
		93.11.H - RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE CON TERAPIE FISICHE STRUM	
		93.15 - MOBILIZZAZIONE COLONNA VERTEBRALE	
		93.16 - MOBILIZZAZIONE ALTRE ARTICOLAZIONI	
		93.18.1 - ESZ RESPIRATORI (individuale)	
		93.19.1 - ESZ POSTURALI - PROPRIOCETTIVI (individuale)	
		93.22 - TRG. DEAMBULATORI E PASSO	
		93.26 - RISOLUZIONE MANUALE ADERENZE ARTICOLARI	
		93.39.7 - ELETTROTROP MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETTI	
		15.280	

Ecodoppler venoso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (a 2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti dx			

Asse Vascolare SX:

Vena Femorale	Pervio	Si ☉	No ☉
	Reflusso	Si ☉	No ☉
Ostio Safeno Femorale	Reflusso	Si ☉	No ☉ ☐☐☐☐☐☐
Diámetro safenico alla Cross (2 cm)		
Asse Safenico Interno	Reflusso	Si ☉	No ☉
Diámetro safenico alla coscia		
Ostio safeno popliteo	Reflusso	Si ☉	No ☉
Perforanti incontinenti sx			

Conclusioni

.....

Ecodoppler Arterioso arti Inferiori

Asse Vascolare DX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Asse Vascolare SX:

AFC profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

AFP profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

AFS profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

A. Poplitea profilo velocimetrico (.....cm/ sec) Ostruzione No Si

Stenosi No Si del% (del diametro)

Aneurisma (diametro, sede, lunghezza) Compressione da entrapment si no

Tibiale Ant. profilo velocimetrico Tibiale Post. profilo velocimetrico

Tibiale Int. profilo velocimetrico

Conclusioni

.....

ECOCOLORDOPPLER TSA

ASSE CAROTIDEO DX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
A. SUCCLAVIA Dx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Direzione del flusso			

ASSE CAROTIDEO SX

ACC	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro);			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACI	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi del% (del diametro)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
ACE	profilo velocimetrico (.....cm/ sec)	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Stenosi od occlusione breve (cm)			
	Placca Soft ⑨ Fibrosa ⑨	Mista ⑨		
A, SUCCLAVIA Sx	profilo velocimetrico	Ostruzione	No ⑨	Si ⑨
	Direzione del flusso			

Conclusioni

.....